

COMUNE DI CINQUEFRONDI

ACCORDO DECENTRATO ECONOMICO ANNO 2017

(IPOTESI DI ACCORDO DEL 15.12.2017 – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA: GC 157/2018)

In data 28 dicembre 2018 le parti contrattuali, riunitesi giusta convocazione prot. n. 14593 del 21/12/2018, procedono alla sottoscrizione definitiva del CCDI parte economica anno 2017, secondo il testo della ipotesi di accordo del 15/12/2017, di seguito riportato, fatte comunque salve le conseguenze di legge e di contratto derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto nell'anno di riferimento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente Accordo Decentrato per la ripartizione e destinazione delle Risorse Decentrate - parte economica, ha per oggetto il finanziamento per l'anno 2017 di tutti gli istituti contrattuali inerenti il salario accessorio di tutto il personale dipendente del Comune di CINQUEFRONDI secondo la disciplina contrattuale di livello nazionale vigente e del CCDI 2016 – 2018 sottoscritto in data 15.12.2017. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente Accordo Decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. Il presente Accordo ha validità per l'anno 2017, allo stesso di applica, fino al rinnovo del successivo Accordo, l'art. 4, comma 4, CCNL 22.01.2004 (Principio di ultrattività).
5. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:
 - la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni;
 - sottoscrizione di un nuovo CCNL.

Art. 2

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia dell'Accordo.

1. Il presente Accordo Decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
 - a) **per la parte sindacale** dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dalla **delegazione di parte pubblica**, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia dell'Accordo, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.



TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art 3

Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004

1. Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004 nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del responsabile del settore competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

3. Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità (progressioni orizzontali ed indennità di comparto).

Il fondo per l'anno 2017 è fissato in **€ 86.890,69**, come stabilito con atto sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Cinquefrondi ed è così distinto, dopo aver applicato la riduzione di cui al comma 2, art. 9, D.L. 78/2010:

€ 72.091,03 (risorse stabili)

€ 0,00 (risorse variabili)

Sono disponibili e spendibili per la contrattazione 2017:

€ 35.615,19 (risorse stabili)

€ 0,00 (risorse variabili)

Art. 4

Il finanziamento degli istituti contrattuali

Per l'anno 2017 il finanziamento degli istituti contrattuali, secondo la disciplina prevista dai CCNL di comparto e/o dal contratto collettivo decentrato integrativo 2016 – 2018, è il seguente:

ANNO 2017

ISTITUTO CONTRATTUALE DA FINANZIARE	ART. CCNL / DISPOS. LEGISLATIVE	ART. CCDI 2016 – 2018	RISORSE DECENTRATE DESTINATE
Performance individuale e collettiva	Art..5 D.Lgs. 150/2009	25	€ 7.355,00
Indennità di turno	Art. 22 CCNL 14.9.2000	12	€ 5000,00
Indennità di reperibilità	Art. 23 CCNL 14.9.2000	15	€ 1.500,00
Indennità di rischio	Art. 36 CCNL 14.9.2000	13	€ 690,00
Indennità di disagio	Art. 17 comma 2 lett. e) CCNL 1.4.1999	14	€ 0,00
Indennità maneggio valori	Art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 1.4.1999	16	€ 1.100,00
Indennità di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2000	Art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2000	18	€ 0,00
Risorse destinate a compiti che comportano specifiche responsabilità lett. f)	Art. 17 Comma 2 lett. f) CCNL 1.4.21999	19	€ 17.300,00
Risorse destinate a compiti che comportano specifiche responsabilità- Lett. i)	Art. 17 Comma 2 lett. i) CCNL 1.4.21999	20	€ 2.100,00
Indennità orario ordinario festivo, notturno, festivo-notturno	Art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 1.4.1999 Art. 24 comma 5 CCNL 14.9.2000	17	€ 600,00
PEO	Art. 5 CCNL 31.3.1999	11	Non finanziata
Incentivo RUP e attività connesse	D. Lgs. n. 163/2006		€ 6.100,00 (Parte Variabile non soggetta al limite)



Art 5.

Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti annualmente prendono atto che il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 Lo stesso viene annualmente ripartito fra i diversi settori in misura percentuale corrispondente al peso determinato per ogni singolo settore dal Nucleo di Valutazione in sede di pesatura delle P.O. per ogni singolo anno.
2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestatato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT).
3. In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del Responsabile apicale del settore e nei limiti del budget annualmente suddiviso fra i singoli settore. Nel caso di pronto intervento o emergenze contingibili e urgenti, l'autorizzazione potrà essere perfezionata il giorno immediatamente successivo alla prestazione.
4. A domanda del dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

CINQUEFRONDI, 28 DICEMBRE 2018

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Cal M. E. I.
Giacca
Domenico
Pino
Marta

LA DELEGAZIONE SINDACALE

Cons. A. M. Paccano Cisl FA
Lorenzo M. Bellero Cisl FP
Stessa
Domenico